DISPOSIZIONI URGENTI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI E PER IL VOTO DEI CITTADINI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE CHE SI SVOLGONO NEI GIORNI 12 E 13 GIUGNO 2011

Art. 1

Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di viaggio

Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il Prefetto designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. I funzionari statali partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. All'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, dopo il primo comma, e' inserito il seguente: «Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, e' riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non puo' essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.».

Versione in vigore dal 11 aprile 2011, non più in vigore dal 29 marzo 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011
Estremi	Decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-le-commissioni-elettorali-circondariali-e/art-1-disposizioni-in-materia-di-commissioni-e-sottocommissioni-elettorali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it